



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEO
SORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE
DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

(Emanato con D.R. n. 95 del 08.04.2013)



ART. 1-Norme Generali

1. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza installato all'interno delle strutture dell'Università, è svolto nel rispetto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte;
2. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla protezione dei propri beni materiali e immateriali e all'incolumità delle persone che operano all'interno ed all'esterno delle strutture universitarie;
3. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente. L'università garantisce che gli impianti di videosorveglianza non siano in alcun modo impiegati come strumento di controllo a distanza dei docenti, del personale tecnico amministrativo, degli studenti e di tutti coloro che operano a vario titolo all'interno dei locali dell'Università;
4. In particolare, per quanto specificatamente previsto dall'art. 4 dello statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), l'Università garantisce che le immagini non siano utilizzate al controllo dell'attività dei lavoratori, per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza con riferimento al rispetto dell'orario di lavoro sia alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Altresì, si assicura che le immagini non siano impiegate per compiere indagini sulle opinioni dei lavoratori ai fini della valutazione dell'attitudine professionale o sulle altre attività diverse da quelle lavorative, come ad esempio pause o gli spostamenti all'interno dell'Ateneo.
5. L'Università garantisce il diritto alla riservatezza degli studenti secondo le norme vigenti.
6. In considerazione di quanto sopra, l'Università garantisce:
 - Che le telecamere non saranno orientate sui lettori badge o sulle postazioni di lavoro , salvo per quest'ultime il caso in cui sia richiesto da prioritarie e documentate esigenze di sicurezza sul lavoro;
 - Che non saranno utilizzati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza per effetti o fini diversi da quelli esplicitati nel presente Regolamento.

ART. 2 - Modalità di attuazione dell'attività di videosorveglianza

Il titolare del trattamento, anche attraverso il Responsabile appositamente incaricato, deve garantire che:

1. I sistemi di videosorveglianza, nelle ore durante le quali le strutture universitarie ospitano gli studenti, i dipendenti e tutti coloro i quali abbiano titolo ed interesse, siano operativi esclusivamente per preservare il patrimonio dell'Università e garantire l'incolumità delle persone.



2. L'attività di videosorveglianza sia effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
3. Le immagini di regola siano rilevate in campo lungo, fatta salva la possibilità di zoom e di movimento brandeggiante in caso di comprovata necessità e/o negli orari serali, notturni e durante i giorni festivi.
4. Le immagini, registrate negli appositi hard disk dislocati nelle postazioni operative all'interno degli edifici universitari, siano conservate con gli accorgimenti indicati dagli art 4 e 5 del presente regolamento, non oltre le 24 ore dal momento della loro registrazione. Passato tale periodo, le immagini devono essere automaticamente cancellate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusure di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. La conservazioni delle immagini tramite i relativi supporti informatici, dev'essere garantita 24 ore su 24 in un luogo ove sia consentito l'accesso ai soli soggetti che effettuano il trattamento dei dati.

ART. 3 - Collocazione delle telecamere

La posizione delle telecamere risulta dalle piantine allegate al presente regolamento modificabili dal titolare del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previa informazione delle OO.SS, della RSU e degli organi competenti.

ART. 4 - Soggetti che eseguono il trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati

- a) Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Rettore.
- b) Il Titolare, in esecuzione dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nomina il Responsabile delle Operazioni relative al trattamento dei dati rilevati conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza.

Il Responsabile

- a) Cura i rapporti tra l'Università ed il soggetto incaricato del trattamento dei dati, coordinandone l'attività ai sensi del successivo art. 5;
- b) Vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
- c) Ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.



Il soggetto incaricato

- a) Ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati individua il soggetto incaricato del trattamento dei dati, il quale è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei medesimi. L'incarico è conferito dal Titolare al personale dell'Università per Stranieri.
- b) I soggetti incaricati preposti al servizio sono autorizzati a prendere visione delle immagini nell'espletamento della loro attività lavorativa. In ogni caso, sono tenuti ad assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e che la cancellazione automatica dei dati registrati avvenga nel termine previsto.
- c) Al coordinamento del personale di cui al comma precedente provvede, sotto il controllo del titolare, il Responsabile del trattamento, il quale vigila sul rispetto della normativa nazionale e d'Ateneo e tiene informato il titolare del trattamento delle vicende relative al rapporto intercorrente con il soggetto incaricato.

ART. 5 - Misure minime di sicurezza

Il Titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto degli art. 33 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, nelle parti in cui sono applicabili al servizio di videosorveglianza. In particolare:

- a) In caso d'interventi derivante da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o perdita, anche accidentale, dei dati;
- b) Dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche e organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni allo scadere del termine previsto .

ART. 6 - Posizionamento e informativa segnaletica

Tutti gli interessati devono essere informati dell'adozione del sistema di videosorveglianza mediante comunicazione scritta e, a mezzo di strumenti informatici e telematici, ivi incluso il sito web d'Ateneo. La presenza delle telecamera deve essere segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi. La segnaletica deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione ambientale.



ART. 7- Diritto all'accesso ai dati da parte degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza trasmessa al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, potrà, ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 esercitare i seguenti diritti:
 - a) Ottenere la conferma o meno dell'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
 - b) Ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali e le finalità del trattamento;
 - c) Essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - d) Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, salvo nei casi di comportamenti perseguibili dalla legge, nonché, l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è l'interesse, l'integrazione dei dati;
 - e) Opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali per motivi legittimi al trattamento stesso.

ART. 8 - Informativa sindacale

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, della Legge 300/1970 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel caso in cui l'installazione di ulteriori impianti di videosorveglianza derivi, direttamente o indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, tali impianti possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie di Ateneo.

ART. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione ed è pubblicato nel sito web dell'Università.